

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2353**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CHINCARINI, BOLDI, FRANCO Paolo,  
MORO, PEDRAZZINI, PIROVANO e VANZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2003**

—————

Disposizioni per la valorizzazione ed il rilancio  
delle città murate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non è mai semplice conoscere una città, la sua storia, i suoi caratteri salienti, l'insieme dei rapporti individuali e collettivi che ne costituiscono l'originalità e lo spirito particolare. Tutelare e valorizzare i valori legati ai rapporti e alle relazioni culturali e sociali, nati e sviluppati nelle nostre città, assume un significato pregnante, tanto più in un momento storico in cui è fortemente manifestata e sentita la necessità di salvaguardia e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale nonché l'esigenza di mantenere vivi i rapporti ad essi legati.

Luoghi spesso esclusi dai principali itinerari turistici possono, in tal modo, entrare a far parte delle mete turistiche tradizionali, rafforzando l'offerta turistica del territorio. Tali considerazioni si rendono particolarmente significative con riferimento alle cinte murarie della città. Il destino delle mura è spesso relegato nella memoria come mera immagine, come fatto semplicemente visibile, magari legato a schemi scolastici. Le mura devono invece essere riscoperte come luogo di memoria, di esperienza di vita di migliaia di anni, capaci di testimoniare e riflettere una cultura che non è soltanto figurativa.

Le imponenti fortificazioni antiche caratterizzano molte città del nostro Paese e s'impongono all'attenzione per la monumentalità, per le caratteristiche costruttive e per la delimitazione di uno spazio urbano ricco di opere d'arte, contenitore di grandi eventi culturali ed attrezzato turisticamente.

Promuovere la tutela di tali testimonianze storiche assume significato non solo per il valore documentale e di conservazione del patrimonio archeologico del nostro territorio,

ma anche per le possibilità di rilancio e di rivitalizzazione economica e turistica delle zone interessate.

Con la proposta di legge in esame si vuole dare il via ad una strategia globale per la realizzazione di un piano di interventi che investa l'intera area legata alle città murate, puntando in primo luogo sul rilancio e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese non è solo nostro ma costituisce patrimonio dell'umanità in quanto rappresenta circa il 60 per cento di tutti i beni artistici ed archeologici mondiali. È nostro preciso compito conservarlo e, ove necessario, risanarlo per mantenerlo negli anni che verranno.

Il presente disegno di legge intende tutelare e valorizzare le mura storiche delle città.

Se non ci saranno interventi urgenti ed incisivi, l'Italia potrebbe perdere una parte importante della propria memoria storica, culturale ed artistica. È per questo che è necessario uno sforzo di tutta la comunità nazionale, sotto forma di un contributo straordinario per la salvaguardia di questi tesori, in attesa che l'annunciata riforma dei trasferimenti agli enti locali consenta alle amministrazioni comunali rapidi ed incisivi programmi di valorizzazione dei beni stessi.

La costituzione del fondo presso il Ministro per i beni e le attività culturali ed i successivi provvedimenti hanno luogo anche nell'attesa che il previsto trasferimento della proprietà delle cinte murarie dal demanio dello Stato al patrimonio indisponibile dei comuni si sia completato.

A tal proposito particolare attenzione va riservata alle fonti di finanziamento europee

e alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di soggetti. Il presente disegno di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 sancisce la finalità della legge, volta alla definizione di un programma organico di interventi per la tutela delle città murate.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il fondo per gli interventi di valorizzazione delle città murate.

L'articolo 3 regola i finanziamenti dei progetti per la tutela e la riqualificazione delle città murate.

L'articolo 4 prevede il censimento delle città murate.

L'articolo 5 promuove il riconoscimento delle città murate, quale patrimonio mondiale in pericolo, presso l'UNESCO.

L'articolo 6 contiene disposizioni finanziarie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate attraverso una serie di iniziative volte:

*a)* al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente;

*b)* al recupero e alla conservazione dei siti architettonici ed archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;

*c)* alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città fortificate;

*d)* al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;

*e)* al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

### Art. 2.

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1.

### Art. 3.

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche o private, ovvero da fondi dell'Unione europea.

2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 2, dando priorità ai progetti cofinanziati dall'Unione europea, dalle regioni o dai privati ed aventi le finalità di cui all'articolo 1.

#### Art. 4.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.

2. Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio.

3. Copia della documentazione di cui al comma 2 è trasmessa dalle regioni al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.

#### Art. 5.

1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate di cui al comma 3 dell'articolo 4, sottopone al Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.

2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'*United*

*Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, sono utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. A decorrere dall'anno 2004, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2 può essere incrementata mediante apposito stanziamento stabilito in sede di legge finanziaria annuale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



